



Decoro e sicurezza urbana.

Divieto di prolungare l'orario di apertura dei pubblici esercizi oltre quello stabilito con Ordinanza Sindacale; divieto di somministrare e/o consumare dopo le ore 01:00 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in luogo pubblico o aperto al pubblico; divieto di abbandonare in luogo pubblico e/o aperto al pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande di qualsiasi genere.

Il Sindaco

- premesso che con precedente Ordinanza Sindacale n° 23 del 31/03/2000 è stato stabilito che i pubblici esercizi dislocati sul territorio comunale di cui alle tipologie A, B e D della Legge 287/1991 non possono proseguire nell'orario di apertura al pubblico oltre le ore 01:00;
- considerato che:
 - la *ratio* di tale divieto è nell'intenzione di evitare che il prolungamento dell'orario di apertura dei pubblici esercizi oltre le ore 01:00 possa arrecare disturbo alla quiete delle persone;
 - in alcuni casi e specie nel periodo estivo tale divieto viene sistematicamente aggirato, facendo sì che gli avventori dei pubblici esercizi acquistino alimenti e bevande alcoliche all'interno dei locali, per poi consumarle nelle aree pubbliche immediatamente attigue ad essi;
 - la consumazione di bevande di qualsiasi natura sulle aree pubbliche e/o aperte al pubblico provoca il fenomeno dell'abbandono su di esse dei relativi contenitori vuoti, provocandone l'insudiciamento;
- ritenuto che la somministrazione e/o la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche o aperte al pubblico costituisca *in re ipsa* una pratica foriera di disturbo della quiete delle persone, specialmente quando essa è attuata dopo le ore 01:00, in quanto è attraverso tale pratica che molte persone si inducono in stato di ebbrezza alcolica, provocando schiamazzi e molestie;
- valutati:
 - gli effetti del fenomeno della somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche e/o aperte al pubblico anche sul piano della sicurezza della circolazione stradale, in relazione al fenomeno della guida in stato di ebbrezza;
 - gli effetti del fenomeno del prolungamento arbitrario degli orari di apertura dei pubblici esercizi sul piano dell'ordinato e sicuro vivere civile, nonché nell'ottica dell'aumento del senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza e per le conseguenze negative che esso comporta anche nei riguardi del decoro urbano;
- ritenuto necessario adottare provvedimenti urgenti per contrastare i fenomeni sopra descritti, con il fine di limitarne le conseguenze sulla sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;
- visto l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;
- visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 184 del 13 agosto 2008 avente ad oggetto: "Aumento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie da pagare in misura ridotta per la violazione delle norme ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali";

ORDINA:

1. nell'intero territorio del Comune di Città Sant'Angelo è fatto divieto assoluto ai titolari e/o esercenti i pubblici esercizi di cui alle tipologie A, B e D della Legge 287/1991, di prolungare l'orario di apertura dei rispettivi esercizi oltre le ore 01:00, orario precedentemente fissato con Ordinanza Sindacale n° 23 del 31/03/2000;
2. nell'intero territorio del Comune di Città Sant'Angelo è fatto divieto assoluto ai titolari e/o esercenti ed ai clienti dei pubblici esercizi di cui alla Legge 287/1991, di somministrare e/o consumare dopo le ore 01:00, in luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, senza l'esclusione della somministrazione e del consumo effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione esistenti;
3. nell'intero territorio del Comune di Città Sant'Angelo è fatto divieto assoluto di abbandonare in luogo pubblico e/o aperto al pubblico qualsiasi contenitore vuoto di bevande di qualsiasi genere.

AVVERTE CHE:

1. le violazioni alla presente Ordinanza Sindacale potranno essere rilevate anche mediante le riprese effettuate dal sistema di videosorveglianza installato nel territorio comunale, e saranno verbalizzate e contestate con le modalità di cui alla Legge 689/1991;
2. ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da altre leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, **la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta delle somme sotto indicate, distinte per ciascuna violazione secondo la tabella che segue:**

Violazione	Sanzioni edittali	Pagamento in misura ridotta
A. Prolungare l'orario di apertura degli esercizi pubblici di qualsiasi genere oltre l'orario stabilito con apposita ordinanza sindacale.	€ 25,00 - € 500,00	€ 400,00
B. Somministrare o consumare dopo le ore 01:00 in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, senza l'esclusione della somministrazione e del consumo effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione esistenti.	€ 25,00 - € 500,00	€ 300,00



Violazione	Sanzioni edittali	Pagamento in misura ridotta
C. Abbandonare in luogo pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande di qualsiasi genere.	€ 25,00 - € 500,00	€ 100,00

3. resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Pescara con nota a mezzo fax prot. n° 24385 del 27 ottobre 2008, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Città Sant'Angelo (PE) ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso a:

- ✓ Prefettura di Pescara,
- ✓ Questura di Pescara;
- ✓ Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Pescara;
- ✓ Comando Provinciale Guardia di Finanza di Pescara;
- ✓ Comando Compagnia Carabinieri di Montesilvano;
- ✓ Comando Stazione Carabinieri di Città S. Angelo;
- ✓ Comando Polizia Municipale di Città S. Angelo;

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dal Palazzo Comunale, lì 24 ottobre 2008.

IL SINDACO
Graziano Gabriele